



CRITERI RELATIVI ALL'EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI

Art. 1 È FINALITÀ E DEFINIZIONI

1. Le presenti disposizioni operative disciplinano le misure di carattere economico nello specifico dei c.d. BUONI SPESA in favore delle famiglie esposte ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 secondo le disposizioni di cui all'ordinanza n. 658 della Protezione Civile del 29.03.2020.
2. Le misure e gli interventi di cui al punto 1 sono finalizzati a garantire l'acquisto di generi alimentari o prodotti di beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali.
3. Con i BUONI SPESA non è possibile acquistare bevande alcoliche.

Art. 2 - DEFINIZIONE DI STATO DI BISOGNO

1. Si definisce stato di bisogno per l'erogazione dei buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari o prodotti di beni di prima necessità:
 - a. La difficoltà a provvedere al mantenimento del nucleo familiare relativamente ai bisogni alimentari a seguito degli effetti economico-sociali generati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19;
 - b. La sensibile riduzione del reddito netto disponibile complessivo del nucleo familiare a seguito di:
 - i. Perdita del posto di lavoro;
 - ii. Riduzione delle ore lavorative (anche lavoratori in attesa di cassa integrazione o cassa integrati il cui netto mensile non consente di coprire il fabbisogno del nucleo familiare);
 - iii. Cessazione e/o sensibile riduzione dell'attività professionale autonoma e/o imprenditoriale da parte di uno o più membri del nucleo familiare;

- iv. Decesso da parte di uno dei membri del nucleo familiare percettore di reddito o di entrate mensili anche a titolo risarcitorio e/o di indennizzo (A titolo esemplificativo: pensioni di invalidità, pensione sociale, accompagnamento, rendite/pensioni INAIL, ecc.);
- c. La carente disponibilità di reddito disponibile complessivo del nucleo familiare per motivo di disoccupazione e/o carenza di entrate di lunga durata;
- d. La carente disponibilità finanziaria del nucleo familiare per far fronte ai bisogni alimentari.

Art. 3 È DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

1. Possono presentare richiesta gli utenti in stato di bisogno di cui all'art. 2. Per ogni nucleo familiare potrà essere presentata solo una domanda.
2. I richiedenti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
 - a. Essere cittadini italiani residenti nel territorio comunale;
 - b. Essere cittadini di Stati diversi da quello italiano, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune di Vanzago, profughi, rifugiati, richiedenti asilo, stranieri con permesso rilasciato nel rispetto delle tipologie previste dalla Legge, 1 dicembre 2018 n. 132 e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), apolidi, rimpatriati e comunque appartenere a coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
 - c. Essere persone diverse da quelle indicate nei precedenti punti a) e b), comunque presenti sul territorio comunale, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarle ai corrispondenti servizi del comune, della regione o dello Stato di appartenenza.

Art. 4 È MODALITÀ DI ACCESSO, ITER PROCEDURALE E TEMPI

1. Le modalità di accesso, istruttoria e i tempi sono disciplinati secondo il criterio della tempestività. A tale scopo l'utente potrà autocertificare il possesso dei requisiti e sulla base di tale dichiarazione il responsabile del procedimento disporrà l'esito dell'istruttoria.
2. Avranno possibilità di accedere alla presente misura anche coloro che hanno già beneficiato e/o stanno beneficiando, nel corso del 2020, di altre misure integrative al reddito erogate dal Comune e/o da altri enti. Il richiedente dovrà dichiarare tale condizione nella presentazione della istanza.

3. La istanza potrà essere presentata via mail all'indirizzo servizi.alla.persona@comune.vanzago.mi.it. In assenza di strumenti idonei a poter spedire mail, la modalità di presentazione sarà concordata telefonicamente con gli operatori comunali dei servizi sociali.
4. L'iter procedurale sarà svolto sulla base dell'autodichiarazione presentata. L'Amministrazione procederà successivamente alla verifica delle stesse e, in caso di dichiarazione mendace, provvederà alle segnalazioni d'ufficio e al recupero delle somme ingiustamente erogate.
5. Una volta preso atto, sulla base dell'autodichiarazione del possesso dei requisiti, l'utente riceverà comunicazione circa l'accesso alla misura o il respingimento della stessa, corredata da motivazione.

Art. 5 È CRITERI DI ACCESSO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO

1. Possono accedere prioritariamente all'erogazione della misura di cui al presente capo i soggetti in stato di bisogno di cui all'art. 2 e che si trovino nella condizione definita dal possesso dei seguenti parametri combinati secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo:
 - a. Parametro sociale: aver subito, per effetto delle conseguenze economiche dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, una riduzione del reddito mensile netto disponibile complessivo del nucleo familiare a seguito di:
 - i. Perdita del posto di lavoro subordinato;
 - ii. Riduzione delle ore lavorative (lavoro subordinato);
 - iii. Cessazione e/o sensibile riduzione dell'attività professionale autonoma e/o imprenditoriale;
 - iv. Decesso di uno dei membri del nucleo familiare percettore di reddito o di entrate mensili anche a titolo risarcitorio e/o di indennizzo nel periodo 08.03.2020 . alla data di presentazione dell'istanza;ovvero:
 - v. Carente disponibilità di reddito disponibile complessivo del nucleo familiare per motivo di disoccupazione e/o carenza di entrate di lunga durata;
 - b. Parametro economico-finanziario: disporre di un patrimonio mobiliare inferiore o uguale ad " 5,000,00 per i nuclei familiari fino a 3 componenti ovvero inferiore o uguale ad " 8.000,00 per i nuclei familiari oltre i 3 componenti alla data del 31 marzo 2020.

2. Potranno beneficiare prioritariamente dell'erogazione della misura solo i soggetti di cui all'art. 3 che soddisferanno contemporaneamente una condizione del parametro sociale e una condizione del parametro economico-finanziario.
3. Il Comune di Vanzago, nell'assegnare i Buoni Spesa, darà priorità a chi non è già assegnatario di altro sostegno pubblico, chi è in locazione o, se con casa di proprietà, nel caso in cui sia ancora in corso il pagamento del mutuo e, in relazione al numero complessivo dei componenti il nucleo familiare, con particolare attenzione per il numero di minori e/o di persone con disabilità.
4. Il Comune di Vanzago procederà ad effettuare i dovuti controlli amministrativi, anche avvalendosi dell'ausilio dell'Agenzia delle Entrate e degli organi di polizia giudiziaria ovvero richiedendo integrazioni documentali ai richiedenti, in merito alle dichiarazioni rese nella richiesta e, in caso di riscontro di dichiarazioni mendaci, procederà con il recupero del contributo assegnato segnalando il caso alle competenti Autorità, fatte salve le applicazioni delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
5. L'entità della misura per ogni nucleo familiare richiedente è determinata nel modo seguente:
 - a. Nucleo familiare costituito da una sola persona: " 200,00;
 - b. Nucleo familiare costituito da più di una persona: l'importo di " 200,00 è incrementato nel modo seguente, non computando il richiedente, di:
 - i. " 150,00 per ogni componente nato dopo il 31.03.2017 (3 anni);
 - ii. " 100,00 per ogni componente nato prima del 01.04.2017 e dopo il 31.03.2012 (dai 4 anni ai 18 anni);
 - iii. " 50,00 per ogni componente nato prima del 01.04.2012 (oltre 18 anni);
 - c. Nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente uno o più soggetti disabili ai sensi dell'allegato 3 del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii., l'importo complessivo determinato ai sensi dei precedenti punti a) e b) è incrementato di ulteriori " 100,00;
 - d. L'importo complessivo della misura non può comunque superare " 600,00 per nucleo familiare, a prescindere dalla numerosità dello stesso;
 - e. Per i richiedenti che fruiscono di ulteriori misure di sostegno al reddito (incluso reddito di cittadinanza e contributi economici comunali), il valore della misura, riferito al mese di erogazione, sarà computato detraendo dal valore della misura presente il valore delle altre misure integrative relative al mese di aprile.

ART. 6 È DISPONIBILITÀ FONDI

1. Il Comune erogherà i buoni di cui alle presenti disposizioni operative, fino ad esaurimento delle risorse disponibili in bilancio, nel rispetto di quanto definito all'art. 5 comma 3.
2. Le istanze che non dovessero essere soddisfatte per mancanza di fondi verranno tenute in considerazione in caso di disponibilità di altre risorse.

Art. 7 - LIQUIDAZIONI

1. L'importo della misura attivata, erogata sotto forma di buono spesa, verrà assegnato al richiedente e consegnato con le modalità che verranno concordate con l'ufficio servizi sociali.

Art. 8 È FINANZIAMENTO DELLA MISURA E SCADENZE

1. La misura di cui alle presenti disposizioni operative è strettamente connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e alle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. La presente misura è finanziata per un importo complessivo di " 49.002,36. Tale importo potrà essere incrementato qualora fossero reperite ulteriori risorse con semplice determinazione.